STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 1.12.2025

INFORMATIVA N. 38/2025

Il regime fiscale degli omaggi
Imposte sui redditi, IRAP e IVA
(Obbligo di tracciabilità)

INDICE

1. *Premessa* ..... *pag. 2*
2. *Omaggi a clienti* ..... *pag. 2*
   - *2.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette*..... *pag. 2*
   - *2.2 Trattamento ai fini IRAP*..... *pag. 2*
   - *2.3 Trattamento ai fini IVA*..... *pag. 3*
3. *Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati*..... *pag. 4*
   - *3.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette*..... *pag. 4*
   - *3.2 Trattamento ai fini IRAP*..... *pag. 4*
   - *3.3 Trattamento ai fini IVA*..... *pag. 4*
4. *Concessione di "buoni acquisto" (voucher)*..... *pag. 5*
   - *4.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette*..... *pag. 5*
   - *4.2 Trattamento ai fini IVA*..... *pag. 5*
5. *Regime contribuenti "minimi" e "forfettari*..... *pag. 5*
6. *Cene aziendali*..... *pag. 6*
7. *Beni destinati ai medici, farmacisti e veterinari*..... *pag. 6*
8. *Donazione di eccedenze alimentari e medicinali*..... *pag. 6*

STUDIO GORINI s.r.l.
C.F. e P.IVA: 03557260134 – Nr. REA: CO 321152
Capitale sociale euro 10.000,00 i.v.

1 PREMESSA

Con l'avvicinarsi delle festività, la prassi di distribuire omaggi a clienti e partner commerciali torna al centro dell'attenzione delle imprese, rendendo necessario un corretto inquadramento fiscale e amministrativo di tali operazioni. Le regole applicabili agli omaggi, infatti, coinvolgono sia l'IVA sia le imposte dirette e richiedono di considerare limiti, condizioni e modalità operative specifiche. La presente circolare offre un'analisi aggiornata del trattamento fiscale degli omaggi nel 2025.

Novità dal 2025: tracciabilità dei pagamenti

Si ricorda che da quest'anno, 2025, cambia la disciplina fiscale applicabile agli omaggi natalizi destinati a clienti e fornitori: infatti, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi aziendali.

Sono considerati "mezzi idonei" ai fini della deduzione:

• bonifici bancari o postali;
• carte di debito, credito e prepagate;
• strumenti di pagamento elettronici (es.: Paypal, Satispay, ApplePay, Google Pay);
• assegni bancari e circolari.

Non sono quindi più deducibili gli omaggi acquistati in contanti, indipendentemente dal valore e dalla natura del bene.

L'obbligo riguarda anche gli acquisti effettuati all'estero, poiché la norma non limita la tracciabilità ai costi sostenuti in Italia.

Per gli esercenti arti e professioni, gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti delle spese di rappresentanza e per omaggi si applicano alle spese di rappresentanza e per omaggi sostenute a partire dal **18 giugno 2025,** (data di entrata in vigore del DL 84/2025).

Al di là del nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti, la disciplina "base" degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi non ha subito modifiche.

2 OMAGGI AI CLIENTI

Gli omaggi destinati ai clienti rientrano, in linea generale, nella fattispecie delle spese di rappresentanza.

2.1 TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Le spese di acquisto o produzione relative a beni distribuiti gratuitamente:

- sono deducibili integralmente, se i beni hanno "valore unitario" non superiore a 50 euro;
- si configurano come spese di rappresentanza ove superino il predetto limite.

Queste ultime sono deducibili in misura pari:

- all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Tanto premesso, al fine di determinare il "valore unitario" dell'omaggio consegnato, occorre fare riferimento:

STUDIO GORINI s.r.l.
C.F. e P.IVA: 03557260134 – Nr. REA: CO 321152
Capitale sociale euro 10.000,00 i.v.

- al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
- al valore di mercato del bene.

Per gli esercenti arti e professioni, il costo dei beni oggetto di cessione gratuita alla clientela è sempre deducibile dal reddito a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Per le imprese in fase di start-up la deducibilità delle spese di rappresentanza viene rinviata ai periodi d'imposta nei quali si conseguono i primi ricavi.

2.2 TRATTAMENTO AI FINI IRAP

Ai fini Irap, si evidenzia che per i soggetti IRES e per le società di persone che hanno optato per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio, le spese per omaggi sono deducibili per l'importo stanziato a conto economico.

2.3 TRATTAMENTO AI FINI IVA

In ambito IVA, le cessioni gratuite di beni ai clienti si distinguono in base alla tipologia dei beni oggetto di omaggio.

Beni normalmente prodotti e/o venduti dall'impresa

Gli acquisti di beni, destinati a essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell'attività dell'impresa, seguono la disciplina generale di imponibilità IVA. Pertanto, l'IVA assolta all'atto dell'acquisto è detraibile senza limitazioni e la base imponibile è costituita dal prezzo d'acquisto dei beni.

Trattandosi di un'operazione che rientra nel campo di applicazione dell'Iva, occorre porre in essere, alternativamente, uno dei seguenti adempimenti:

- emettere fattura addebitando l'IVA;
- emettere fattura con esplicita rinuncia alla rivalsa dell'IVA che quindi rimane a carico dell'impresa stessa, annotando sul documento "cessione gratuita art.2 DPR 633/72 senza obbligo di rivalsa art.18 DPR 633/72";
- emettere, per ogni cessione o mensilmente, autofattura per omaggi;
- annotare l'operazione su un apposito «registro degli omaggi», dove indicare l'ammontare complessivo delle operazioni gratuite effettuate ogni giorno, con distinzione per aliquota.

Le autofatture per omaggi devono essere emesse in modalità elettronica:

- riportando i dati del cedente/prestatore sia nella sezione "Dati del cedente/prestatore" sia nella sezione "Dati del cessionario/committente";
- indicando "**TD27**" nel campo "tipo documento".

L'IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza. Pertanto, l'IVA "a monte" è:

- detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;
- indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro.

Non essendo di propria produzione o commercio, la cessione gratuita di tali beni è sempre esclusa da IVA.

Campioni gratuiti

Un'ulteriore casistica è rappresentata dai campioni gratuiti. Sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:

- di modico valore;
- appositamente contrassegnati, in maniera indelebile;
- che avvengono "*per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali*".

3 OMAGGI AI DIPENDENTI E AI SOGGETTI ASSIMILATI

Il trattamento fiscale degli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) funziona in modo diverso per l'azienda e per i lavoratori.

3.1 TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro (indipendentemente che siano soggetti IRES o IRPEF) per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti è deducibile dal reddito d'impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro. Tale regola non si applica alle spese di istruzione, educazione, ricreazione, di assistenza sociale e di culto che sono deducibili dal reddito d'impresa nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Lato dipendenti, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente; risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che non superino, insieme all'ammontare degli altri fringe benefit, l'importo di 258,23 euro.

Anche per il 2025 tale soglia è pari a Euro 1.000,00 per i lavoratori dipendenti senza fili a carico e a 2.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico.

3.2 TRATTAMENTO AI FINI IRAP

Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP, per le società di capitali (srl, spa, sapa) e cooperative e per le società di persone che hanno optato per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio, le spese per omaggi destinati ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) risultano deducibili se:

- risultino funzionali all'attività di lavoro autonomo e non assumano natura retributiva per il dipendente o il collaboratore (es. tute e/o scarpe da lavoro);
- oppure siano destinati a lavoratori per i quali è prevista la deducibilità dei relativi costi (es. dipendenti a tempo indeterminato).

Per le società di persone che non hanno optato per la determinazione della base imponibile in base al bilancio, invece, gli omaggi ai dipendenti (o collaboratori) sono indeducibili ai fini IRAP, salvo che siano destinati a dipendenti a tempo indeterminato.

3.3 TRATTAMENTO AI FINI IVA

I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati non sono inerenti all'attività d'impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza. Pertanto, l'IVA sugli acquisti di tali beni è

indetraibile, mentre la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta.

Se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell'attività d'impresa, spetta la detrazione dell'imposta, mentre la cessione gratuita è imponibile.

4 CONCESSIONE DI "BUONI ACQUISTO" (*VOUCHER*)

I *voucher* (o "buoni corrispettivo") sono strumenti che contengono l'obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare e/o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi.

4.1 TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

La deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto di *voucher* che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza.

Nel caso in cui i buoni acquisto siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono *fringe benefit* per i dipendenti e i relativi costi rientrerebbero tra quelli deducibili per le imprese.

4.2 TRATTAMENTO AI FINI IVA

I *voucher* si distinguono tra:

- buoni "monouso", se al momento dell'emissione risultano già noti tutti gli elementi che consentono di determinare il trattamento IVA applicabile all'operazione ad esso sottesa (es. natura, qualità, quantità dei beni o servizi forniti). In tal caso la cessione di beni o la prestazione di servizi si considera effettuata all'atto dell'emissione del buono-corrispettivo;
- buoni "multiuso", se la disciplina applicabile ai fini IVA non è nota al momento della sua emissione (ad esempio perché è possibile utilizzare il buono presso un dettagliante che cede beni soggetti ad aliquote IVA diverse), l'operazione si considera effettuata solo nel momento in cui il buono è riscattato, dando luogo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi.

5 REGIME DEI CONTRIBUENTI "MINIMI" E "FORFETTARI"

Le spese per omaggi acquistati nell'ambito del regime dei c.d. "contribuenti minimi" sono interamente deducibili nel periodo di sostenimento, ove relative a beni di valore pari o inferiore a 50,00 euro.

Nel caso in cui i beni superino tale valore limite, le relative spese sono deducibili quali spese di rappresentanza.

Le spese per omaggi possono essere portate in deduzione per l'intero importo pagato, senza distinzione in base al valore, se inerenti all'esercizio dell'attività (es. tute e/o scarpe da lavoro per i dipendenti).

Nell'ambito del regime "forfettario" il reddito imponibile è quantificato tramite l'applicazione del coefficiente di redditività previsto per la specifica attività. Pertanto, non assumono alcuna rilevanza le spese per omaggi ai fini della determinazione della base imponibile.

6 CENE AZIENDALI

Le spese sostenute per l'organizzazione di feste sono da considerare:

- spese di rappresentanza se all'evento sono presenti, oltre ai dipendenti, anche soggetti terzi rispetto all'impresa. In questo caso il costo è deducibile nel limite del 75% della spesa sostenuta nel rispetto delle soglie precedentemente illustrate in relazione alle spese di rappresentanza;
- liberalità a favore dei dipendenti (e non spese di rappresentanza) se all'evento sono presenti esclusivamente dipendenti dell'impresa. In tal caso il costo è deducibile nel limite del 75% della spesa sostenuta e nell'ulteriore limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

In entrambi i casi l'imposta sul valore aggiunto è indetraibile in quanto non possiede il requisito dell'inerenza con l'esercizio dell'impresa.

7 BENI DESTINATI AI MEDICI, FARMACISTI E VETERINARI

È prevista la totale indeducibilità dei costi dei beni destinati anche indirettamente a medici, farmacisti e veterinari.

La norma è rivolta a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, anche se di fatto riguarda essenzialmente i produttori e i commercianti di farmaci e specialità medicinali.

8 DONAZIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI E MEDICINALI

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa le derrate alimentari, i medicinali e altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro che vengono ceduti gratuitamente agli enti pubblici e privati (comprese le ONLUS), che svolgono attività, senza scopo di lucro, con finalità civiche e solidaristiche.

In sostanza tali cessioni non concorrono alla determinazione del reddito d'impresa.

Per agevolare la consultazione della presente circolare, alleghiamo il consueto prospetto in cui è riassunto il regime fiscale degli omaggi a seconda del soggetto destinatario.

Studio Gorini s.r.l.

STUDIO GORINI s.r.l.
C.F. e P.IVA: 03557260134 – Nr. REA: CO 321152
Capitale sociale euro 10.000,00 i.v.

OMAGGI A CLIENTI

IVA

OGGETTO	DISCIPLINA	ADEMPIMENTI
Beni la cui produzione o il cui commercio **rientra** nell'attività propria dell'impresa (indipendentemente dal valore unitario).	Acquisto: IVA detraibile. Cessione: • soggetta a IVA con aliquota propria del bene; • base imponibile pari al costo di acquisto del bene.	Abituale registrazione. Alternativamente: - Fattura con rivalsa IVA; - Fattura senza rivalsa IVA (1); - Autofattura (2); - Annotazione nel registro degli omaggi (3).
Beni la cui produzione o il cui commercio **non rientra** nell'attività propria dell'impresa di valore unitario **non superiore a € 50,00** (5).	Acquisto: **Imprese** • IVA detraibile (4) **Lavoratori autonomi** • IVA detraibile solo se si assoggetta ad IVA la cessione gratuita, altrimenti indetraibile; Cessione: **Imprese** • Fuori campo IVA (art.2, c.2 n.4 e 19 bis 1, lett. h del D.P.R. 633/1972) **Lavoratori autonomi** • Imponibile IVA (se si è detratta l'IVA all'acquisto); • Fuori campo IVA (se non si è detratta l'IVA sull'acquisto).	Abituale registrazione. Consigliata l'emissione del D.D.T.
Beni la cui produzione o il cui commercio **non rientra** nell'attività propria dell'impresa di valore unitario **superiore a € 50,00**.	Acquisto: - IVA indetraibile. Cessione: - Fuori campo IVA (art.2, c.2 n.4 e 19 bis 1, lettera h D.P.R. 633/1972).	Abituale registrazione. Consigliata l'emissione del D.D.T.

(1) In caso di fattura emessa senza esercizio del diritto di rivalsa, dovrà essere riportata l'annotazione di "*Cessione gratuita prevista dall'art. 2, c. 2 n. 4 del D.P.R. 633/1972 senza esercizio del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 18 c. 3 dello stesso decreto*".
Il mancato esercizio del diritto di rivalsa renderà l'IVA indeducibile ai fini delle imposte sui redditi; l'imposta dovrà pertanto essere contabilizzata nel sotto conto relativo alle "imposte indeducibili".
(2) In caso di autofattura, occorrerà indicare *"Autofattura per omaggi; cessione gratuita prevista dall'art. 2, c. 2 n. 4 del D.P.R. 633/1972"*. Detto documento dovrà contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, dell'aliquota applicabile nonché della relativa imposta e dovrà essere registrato solo sul registro IVA delle vendite. L'autofattura può essere emessa singolarmente per ciascuna cessione ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese.
(3) In caso di annotazione nel registro degli omaggi, occorrerà indicare l'ammontare globale dei prezzi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota e comprensive dell'IVA.
(4) Il Ministero delle Finanze ha chiarito che l'IVA inerente all'acquisto di omaggi rappresentati da alimenti e bevande, di importo inferiore ad € 50,00, è detraibile ai sensi dell'art. 19 bis 1, lettera h, del D.P.R. n. 633/72.
(5) Valore unitario: si intende il valore di mercato dell'omaggio nel suo complesso (es. cesto natalizio) e non dei singoli beni che lo compongono.

IMPOSTE SUI REDDITI

OGGETTO	DISCIPLINA
Beni di valore unitario fino a € 50,00 (indipendentemente dalla circostanza che rientrino o meno nell'attività propria dell'impresa e comprensivo dell'I.V.A. indetraibile).	**Imprese**: costo interamente deducibile.
	Lavoratori autonomi: costo deducibile fino a concorrenza dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
Beni di valore unitario superiore a € 50,00 (indipendentemente dalla circostanza che rientrino o meno nell'attività propria dell'impresa e comprensivo dell'I.V.A. indetraibile).	**Imprese**: costo deducibile in misura pari all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a € 10.000.000,00; allo 0,6% dei ricavi e altri proventi compresi tra € 10.000.000,00 e € 50.000.000,00; allo 0,4% dei ricavi e altri proventi eccedenti € 50.000.000,00.
	Lavoratori autonomi: costo deducibile fino a concorrenza dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

IRAP

SOGGETTO	DISCIPLINA
Società di capitali (srl, spa, sapa) e cooperative	Costo deducibile ai fini IRAP per l'importo stanziato a conto economico.
Società di persone commerciali (snc, sas e società ad esse equiparate)	Costo non deducibile ai fini IRAP, a meno che non si sia optato per la determinazione dell'IRAP sulla base dei dati di bilancio.

OMAGGI A DIPENDENTI

IVA

OGGETTO	DISCIPLINA	ADEMPIMENTI
Beni la cui produzione o il cui commercio **rientra** nell'attività propria dell'impresa (indipendentemente dal valore unitario).	Acquisto: IVA detraibile. Cessione: • soggetta a IVA con aliquota propria del bene; • base imponibile pari al costo di acquisto del bene.	Abituale registrazione. Alternativamente: - Fattura con rivalsa IVA; - Fattura senza rivalsa IVA (1); - Autofattura (2); - Annotazione nel registro degli omaggi (3).
Beni, di qualsiasi importo, la cui produzione o il cui commercio **non rientra** nell'attività propria dell'impresa.	Acquisto: • IVA indetraibile (5). Cessione: • Fuori campo IVA (art.2, c.2 n.4 e 19 bis 1, lettera h D.P.R. 633/1972).	Abituale registrazione. Consigliata l'emissione del D.D.T.
Cene aziendali	Acquisto: IVA indetraibile.	Abituale registrazione.

(5) Conforme alla tesi sostenuta dall'amministrazione finanziaria ma fermamente contestata da parte della dottrina.

IMPOSTE SUI REDDITI

OGGETTO	DISCIPLINA
Erogazioni liberali in denaro o in natura (beni, servizi o buoni rappresentativi degli stessi) di **valore complessivo annuo fino ad € 258,23 o a € 2.000,00 anche per l'anno 2025** erogate a favore dei dipendenti con figli a carico e a **€ 1.000,00 per i dipendenti senza figli a carico** (alla generalità o ai singoli) indipendentemente dall'occasione (6);	Costo deducibile per l'azienda. La somma non concorre alla formazione del reddito del dipendente. Se nel corso dell'esercizio viene superato il limite, il datore di lavoro deve recuperare a tassazione al singolo dipendente anche gli importi che fino a quel momento erano stati considerati esenti.
Erogazioni liberali in denaro o in natura (beni, servizi o buoni rappresentativi degli stessi) di **valore complessivo annuo superiore a € 258,23 o a € 2.000,00** erogate a favore dei dipendenti con figli a carico e a **€ 1.000,00 per i dipendenti senza figli a carico** (alla generalità o ai singoli) indipendentemente dall'occasione.	Costo deducibile per l'azienda. La somma costituisce reddito imponibile per il dipendente.

(6) Ai sensi dell'art. 51, c.3 del D.P.R. 917/1986 come modificato dall'art. 12 del "decreto115/2022 "aiuti-bis", come modificato dall'art.3 del DL 176/2022.
(7) Ai sensi dell'art. 2 del DL 21/2022.

IRAP

SOGGETTO	DISCIPLINA
Società di capitali (srl, spa, sapa) e cooperative	Costo deducibile ai fini IRAP se funzionale all'attività d'impresa e se non assume natura retributiva per il dipendente o il collaboratore (esempio tute o scarpe da lavoro); non è deducibile ai fini IRAP se invece rientra tra le spese per il personale dipendente, rivestendo natura retributiva per il dipendente o collaboratore.
Società di persone commerciali (snc, sas e società ad esse equiparate)	Costo non deducibile ai fini IRAP, a meno che non si sia optato per la determinazione dell'IRAP sulla base dei dati di bilancio.

DISCIPLINA DEGLI OMAGGI PER I CONTRIBUENTI MINIMI

IMPOSTE SUI REDDITI

OGGETTO	DISCIPLINA
Le spese per omaggi acquistati nell'ambito dei c.d. "nuovi contribuenti minimi" (8) relative a beni di valore unitario pari o inferiore a € 50,00	Sono interamente deducibili nel periodo di sostenimento purché inerenti all'attività d'impresa.
Le spese per omaggi acquistati nell'ambito dei c.d. "nuovi contribuenti minimi" relative a beni di valore unitario superiore a € 50,00	Sono deducibili come spese di rappresentanza, secondo i criteri previsti dal DM 19.11.2008, ovvero fino a concorrenza dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

(8) regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, di cui all'art. 27 del DL 98/2011, convertito in L. 111/2011.